

AperTO - Archivio Istituzionale Open Access dell'Università di Torino

Aimone Cravetta e il diritto commerciale

This is the author's manuscript

Original Citation:

Availability:

This version is available <http://hdl.handle.net/2318/117364> since 2019-09-04T18:20:59Z

Publisher:

Serre, Nice

Terms of use:

Open Access

Anyone can freely access the full text of works made available as "Open Access". Works made available under a Creative Commons license can be used according to the terms and conditions of said license. Use of all other works requires consent of the right holder (author or publisher) if not exempted from copyright protection by the applicable law.

(Article begins on next page)

Dans la même collection :

Pouvoirs et territoires dans les États de Savoie, Actes du colloque international de Nice P.R.I.D.A.E.S. I (29 nov.-1^{er} déc. 2007), contributions réunies par Marc Ortolani, Olivier Vernier et Michel Bottin, 2010, 580 pages.

Commerce et communications maritimes et terrestres dans les États de Savoie

Actes du colloque international d'Imperia
9-10 janvier 2009

P.R.I.D.A.E.S.
Programme de Recherche
sur les Institutions et le Droit des Anciens États de Savoie

textes réunis par
Marc ORTOLANI, Olivier VERNIER et Michel BOTTIN

composés et mis en pages par
Henri-Louis BOTTIN

SERRE EDITEUR
NICE

AIMONE CRAVETTA E IL DIRITTO COMMERCIALE

ALBERTO LUPANO

Università de Turin

PUÒ SEMBRARE PARADOSSALE che la mia relazione si occupi di diritto commerciale rispetto a un giurista come Aimone Cravetta che fu rigoroso difensore del diritto comune, poco o per niente incline a valorizzare elementi di *ius proprium* alla stregua degli statuti e dello *ius mercatorum* (affermatosi con la qualità di diritto professionale, sorto dalla prassi e dalle usanze mercantili).

Tuttavia, nel ruolo di avvocato e soprattutto di consiliatore, il Cravetta ebbe occasione di affrontare e risolvere non lievi questioni di quello che oggi diremmo diritto societario, oppure connesse allo *ius mercatorum* e riuscì in modo brillante a conseguire un certo successo, ma sempre valutando istituti e forme del diritto commerciale secondo i principi, lo spirito, la *ratio* del diritto comune e della *communis opinio*. Alcuni suoi responsi del genere ottennero molto successo, ad esempio i *consilia* in materia *de augmento monetae*, sui cambi monetari¹. Una delle massime più ripetute dal Cravetta afferma che « *ius commune robor interpretationi addit ut melior interpretatio aestimetur* ». Dunque l'orientamento del giurista tende a applicare i parametri del diritto comune a qualunque attività di interpretazione giuridica, anche in tema di diritto commerciale, arricchendo il valore dell'analisi e della ricerca. Tutto può essere meglio apprezzato attraverso le categorie dello *ius commune*.

Cravetta fu giurista fedele alla tradizione, al metodo e alla dottrina dei commentatori, pur senza scendere nelle secche del bartolismo. Egli credette nel diritto comune inteso quale *ordine giuridico* per eccellenza della società, inserendosi pienamente in quella rappresentazione dello *ius commune* recentemente tracciata da

1. Cf. Popera miscellanea *De monetarum augmento variatione et diminutione tractatus varii* [...] ex biblioteca [...] Gaspari Antonini Thesauri in hoc volumen redacti, Augustae Taurinorum, s. n. [Giovanni Domenico Tarino], 1609, pp. 215-220 per i responsi del Cravetta.

Paolo Grossi². Scorse nel diritto comune l'elemento ordinativo, l'elemento che è componente primaria dell'ordine generale umano.

A causa delle rare qualità di interprete qualificato del diritto comune, il Cravetta fu considerato il massimo giurista subalpino³ del XVI secolo, il più conosciuto dentro e fuori gli Stati sabaudi, soprattutto come consiliatore.

Per meglio inquadrare il personaggio è opportuno descriverne brevemente le opere e i giorni. Aimone⁴ nasce a Savigliano nel 1504 e, nonostante l'esistenza intensa e movimentata, rimane sempre affezionato alla comunità natale. È studente in giurisprudenza a Pavia, ma si laurea a Torino nel 1524. Acquista sensibilità di umanista di stampo erasmiano, sensibilissimo alle conseguenze cagionate dalle guerre tra Impero e Francia le quali sconvolgono l'Europa contemporanea⁵.

Dapprima è docente di diritto civile all'Università di Torino, giudice a Cuneo e a Mondovì. Qualunque carriera gli viene rallentata e bloccata dall'invasione francese del Piemonte a partire dal 1536. Allora si trasferisce a Grenoble dove per sette anni esercita da avvocato e consulente davanti alla locale Cour de Parlement. Nel 1548, trova nuove occasioni professionali a Ferrara, capitale dello splendido ducato estense, divenendo docente di diritto civile presso l'Ateneo ferrarese e consigliere del duca Ercole II. Due anni dopo, si trasferisce nuovamente a Grenoble.

Una eccellente occasione per insegnare gli si presenta allo Studio di Avignone, benvenuto da alcuni fautori, denigrato da altri detrattori: per ragioni rimaste oscure sfuma la cattedra avignonese e viene allontanato. Nel 1555, accetta di insegnare a Pavia, sede accademica tra le più prestigiose d'Italia, dove ha l'onore di sedere sulla cattedra già occupata da Baldo degli Ubaldi. Qui si trova assai bene. Compose centinaia di *consilia* per committenti talvolta di grande prestigio.

Tanta prosperità si conclude quando nel 1560 il duca Emanuele Filiberto di Savoia richiama il Cravetta in Piemonte alla nuova sede universitaria di Mondovì, esercitando pressioni di ogni genere sul suddito riottoso a lasciare la opulenta Pavia, seconda capitale del ducato di Milano, per l'oscura Mondovì. Il duca vuole che il corpo docente sia costituito soprattutto da sabaudi. Tutti i sudditi del duca di Savoia che insegnano all'estero debbono rientrare in patria e insegnare a Mondovì. Per Cravetta il colpo è durissimo, tenta di tergiversare restando a Pavia, a suo

2. Paolo Grossi, *L'ordine giuridico medievale*, Roma-Bari, Laterza, 2006.

3. Per un inquadramento della situazione culturale subalpina rinvio a Gian Savino Pene Vidari, « Stato sabaudico, giuristi e cultura giuridica nei secoli XV-XVI », in *Studi piemontesi*, XV-1 (marzo 1986), pp. 138-140 e *Aspetti di storia giuridica piemontese* a cura di Claudia De Benedetti, Torino, Giappichelli, 1977, pp. 218-22; Id., *Lezioni di storia del diritto italiano ed europeo (anno accademico 2007-2008)*, a cura di Alice Abena e Sara Cipolla, Torino, Giappichelli, 2008.

4. Per una bibliografia essenziale sul Cravetta rinvio a Guido Panziroli, *De claris legum interpretibus libri quattuor*, Venetiis, apud M. Brogiollum, 1637, lib. II, cap. CLXXX, n. CCLXXI; Casimiro Turletti, *Storia di Savigliano*, II, Savigliano, Bressa, 1883, pp. 715-717; Id., *Storia di Savigliano*, III, Savigliano, Bressa, 1883-88, pp. 585-606; Antonino Olmo, « Cravetta, Aimone », in *Dizionario biografico degli italiani*, 30, Roma, Istituto dell'Enciclopedia italiana, 1984, pp. 580-581; Alberto Lupano, *Aimone Cravetta (1504-1569) giurista del diritto comune*, Torino, Deputazione Subalpina di Storia Patria, 2008.

5. Aimonis Cravettae, *Dialogus discipuli Curtii iunioris*, Taurini, per Magistrum Bernardinum de Sylva, 1533.

favore interviene il re di Spagna Filippo II (duca di Milano), ma è tutto inutile. Emanuele Filiberto dispone la confisca di tutti i beni del Cravetta, allora il giurista cede e nell'autunno 1561 arriva a Mondovì. Tra i professori riceve lo stipendio più alto: tremila lire annuali.

Il duca lo nomina suo consigliere. Nel 1566 la sede universitaria è trasferita a Torino e stavolta il Cravetta acconsente volentieri a spostarsi: a Torino stanno il duca, la corte, c'è molta più società che a Mondovì. Da professore a Torino riceve uno stipendio favoloso: milleduecento scudi (ricordato persino nell'epitaffio tombale « mille et ducenti correspondetur aureorum onorario »). Continua a fare il consiliatore. Muore improvvisamente il 10 ottobre 1569. Viene sepolto nella chiesa di san Domenico di Savigliano, ai piedi di un monumento marmoreo che reca il motto proverbiale « *Cravetta dixit sat est* ».

Aimone Cravetta è autore di numerose opere: il *Tractatus de antiquitate temporis* (o *Tractatus de antiquitatibus temporum*), edito per la prima volta a Venezia nel 1549, che rappresenta una sorta di programma, di condensato del suo pensiero sul diritto comune e sulle sue potenzialità. Il *Tractatus* contiene critiche intensamente polemiche dirette ai giuristi contemporanei che, secondo l'autore, tradiscono o usano malamente il metodo del commento.

I *Consilia sive responsa* del Cravetta, editi sempre più numerosi fino ad arrivare alla quota di novecentonovantanove, furono stampati almeno ventun volte dal 1543 al 1624. Alcuni pareri tra i più celebri si trovano anche riediti in antiche raccolte di dottrina consiliare, come, ad esempio, nel *Tractatus universi iuris* di Francesco Ziletti (Venezia, 1583-1586). Il *Responsum pro genero*, pubblicato a Mondovì nel 1564 dalla tipografia di Leonardo Torrentino, si inserisce anch'esso, con le sue centinaia di pagine, nel corpo consiliare del Cravetta, insieme alle aggiunte connesse, costituite dalle seguenti opere: *In responsum pro genero corollarium*, edito ancora a Mondovì nel 1564, allo stesso modo del *Condimentum responsi pro genero* (come il precedente, impresso dalla tipografia di Leonardo Torrentino, 1566), e il libello *Responsi pro genero bellaria*, uscito a Torino nel 1568 coi tipi di Martino Cravotto analogamente alle contemporanee *Peroratio et summa responsi corollarii, condimenti et bellariorum pro genero* e *Dissolutiones dubiorum*.

Infine restano le lezioni accademiche, interessante testimonianza intellettuale, edite parzialmente in vita, poi postume a cura del figlio primogenito, Gian Francesco Cravetta, attento curatore anche delle edizioni consiliari del padre. La figura di Gian Francesco Cravetta⁶ rimane memorabile pure sotto altri profili, soprattutto quale altissimo magistrato sabaudico: fu docente a Pavia, a Torino, nel 1584 prefetto di Nizza di Provenza, poi senatore di Piemonte e infine primo presidente dello stesso Senato.

6. Cf. il profilo tracciato da Alberto Lupano, *Aimone Cravetta* cit., pp. 137-148.

L'interesse di Aimone Cravetta verso i problemi connessi allo *ius mercatorum*⁷ è già ben percepibile nel *Tractatus de antiquitate temporis*⁸. Proprio in tale sede il giurista espone una serie di riflessioni dottrinali sul valore probatorio delle scritture private e pubbliche, soffermandosi in particolare sui *libri rationum*⁹, vale a dire sui registri o libri contabili¹⁰ di una serie di operatori: degli amministratori di beni, dei mercanti, dei soci di una *societas* di carattere commerciale. In generale il Cravetta sostiene che gli amministratori di qualunque realtà patrimoniale, si tratti di una comunità, di un monastero, di una impresa, sono tenuti a compilare i libri contabili pertinenti col massimo rigore. Affinché la registrazione abbia pieno valore di prova, anche a favore del redattore, debbono intervenire e concorrere numerosi elementi: innanzitutto ogni registrazione deve essere verosimile nel contenuto, apprezzabile secondo il senso comune delle parole e dei concetti. Tale requisito è presentato come essenziale; il Cravetta riconosce che persino un *instrumentum* notarile non vale nulla se contiene narrazione di cose inverosimili, incredibili. Inoltre occorre annotare nei libri contabili tutti i principali dati possibili, anche quelli che solitamente si omettono nella scrittura privata, cioè: la data precisa; la causa delle obbligazioni; il nome di colui a cui si consegna qualcosa; la quantità consegnata; infine chi redige il documento deve essere disposto a corroborare col giuramento le sue asserzioni affinché da simili registri nasca un'obbligazione giuridicamente vincolante, completa dei requisiti giusti. Se manca uno degli elementi appena elencati, l'annotazione nei libri contabili non ha valore probatorio¹¹.

Il Cravetta contempla anche il caso dei libri contabili compilati da tutti i soci, solidalmente, magari a turno, ora da uno, ora dall'altro, secondo le necessità del momento e della vita societaria. Nella fattispecie il giurista rileva una lacuna non lieve della *communis opinio* la quale non tratta della questione del valore di prova delle scritture compilate dai soci tutti insieme. Cravetta giunge a una soluzione del problema osservando che il libro contabile dei soci non distingue tra somme

7. Sul tema, Giovanni Cassandro, *Saggi di storia del diritto commerciale*, Napoli, ESI, 1974; Vito Pierviviani, «Diritto commerciale nel diritto medievale e moderno», in *Digesto, Discipline privatistiche. Sezione commerciale*, IV, Torino, Utet, 1989, p. 334-340; Antonio Padoa Schioppa, *Saggi di storia del diritto commerciale*, Milano, Giuffrè, 1992; Francesco Galgano, *Lex mercatoria*, Bologna, Il Mulino, 1993; Gian Savino Pene Vidari, «Sulla classificazione del contratto di assicurazione nell'età del diritto comune», in *Rivista di storia del diritto italiano*, LXXI (1998), pp. 113-137; Id., «Sur le classement du contrat d'assurance», in *Etudes d'histoire du droit privé en souvenir de Maryse Carlini, contributions réunies par O. Vernier, M. Bottin, M. Ortolani*, Paris, Éditions La Mémoire du Droit, 2008, pp. 686-697; Id., «Aspetti iniziali ed editoriali della trattatistica mercantile ed assicurativa», in *Le matrici del diritto commerciale tra storia e tendenze evolutive, Atti del convegno, Como, 18-19 ottobre 2007*, a cura di Claudia Storti, Varese, 2009, pp. 115-134; Id., *Elementi di storia del diritto medievale e moderno*, Torino, Giappichelli, 2009, p. 117 ss.; Maura Fortunati, «La lex mercatoria nella tradizione e nella recente ricostruzione storico-giuridica», in *Sociologia del diritto*, XXXII, 2-3 (2005), pp. 29-41.

8. L'edizione di riferimento è Aimonis Cravettae, *Tractatus de antiquitatibus temporum*, Venetiis, apud Bevilacqua, 1565.

9. Aimonis Cravettae, *Tractatus cit.*, pars prima, [arg. 7] p. 167 ss.

10. Per tutti, anche in rapporto alle dottrine del Cravetta sulla materia, cf. Maura Fortunati, *Scrittura e prova. I libri di commercio nel diritto medievale e moderno*, Roma, Fondazione Sergio Mochi Onory, 1996, *passim*.

11. Aimonis Cravettae, *Tractatus cit.*, pars prima, [arg. 7] nn. 36-52, pp. 164-167.

grandi o piccole perché le une e le altre sono annotate in ragione delle necessità del momento. Affinché il libro sociale abbia pieno valore probatorio è sufficiente che le registrazioni siano umanamente verosimili, probabili. Per il dotto saviglianesi i libri contabili così redatti fanno piena prova senza che intervengano tutti quei requisiti che sono invece necessari per la contabilità dell'amministratore di beni in generale e di cui s'è già detto. Infatti, osserva il Cravetta, si presume che se i soci compilano i libri a turno, attraverso la loro rispettiva attività di annotazione, essi risultano approvare di volta in volta il proprio operato a vicenda, tacitamente¹².

Nella fattispecie di *libri mercatoris*, di libri di commercio, vale a dire di registri contenenti le registrazioni sia contabili sia non contabili di un mercante, il Cravetta si pronuncia, clamorosamente, contro la consuetudine mercantile per la quale questi libri hanno sempre valore probatorio a favore del redattore: dichiara che essi possono valere anche contro il mercante stesso¹³. Si tratta di una pronuncia di qualche rilevanza, giacché le esigenze di concretezza del ceto commerciale non suggestionano e non piegano minimamente Aimone. Anzi, egli sembra compiacere apposta la vita professionale del mercante non tanto per spirito di contraddizione quanto per il sospetto nei confronti del costante obiettivo di lucro caratteristico del ceto commerciale.

E' noto che sovente gli scopi perseguiti dai mercanti attraverso le operazioni di scambio, mutuo e compravendita entravano in conflitto con certe parti dell'*ius commune* quali, ad esempio, le dottrine canonistiche del divieto d'usura e del prezzo equo. Il Cravetta detesta l'usura e gli usurai a causa della estrema ingiustizia di questo genere di negozi¹⁴; lo afferma vigorosamente nelle sue opere diffuse delle attività, proprio come quelle svolte dai mercanti, che, se gestite da operatori disinvolti, possono mettere in pericolo i diritti altrui. Il giurista in questo campo non parla ispirato da semplici ragioni oppositive rivolte a complicare magari per mero garantismo, la pratica commerciale, ma da tecnico del diritto che conosce a fondo in ogni sua fibra il diritto romano civile, oltre che il diritto canonico, e vuole difendere chi potrebbe ritrovarsi danneggiato dall'eventuale comportamento sleale o disonesto dei mercanti.

Al Cravetta non importa entrare nella mentalità pratica del ceto commerciale che adopera legittimamente lo *ius mercatorum* alla stregua di uno strumento giuridico sorto, su base consuetudinaria, al fine di semplificare le operazioni di settore mercantile. Al giurista interessa il rispetto rigoroso dei principi di diritto civile, innanzitutto l'adempimento delle obbligazioni. Riconosce ovviamente le consuetudini commerciali, però le interpreta valutandole coi parametri del diritto comune e della *communis opinio*; dunque, ponendole su una specie di letto di Procuste, le scarnifica e ne restringe inevitabilmente la portata. Secondo il Cravetta le consuetudini commerciali si possono applicare in quanto siano compatibili con il diritto comune e la dottrina connessa¹⁵. Egli limita, in questo caso come altrove

12. Aimonis Cravettae, *Tractatus cit.*, pars prima, [arg. 7] nn. 55-61, pp. 168-169.

13. Aimonis Cravettae, *Tractatus cit.*, pars prima, [arg. 9] n. 26, p. 200.

14. Alberto Lupano, *Aimone Cravetta cit.*, pp. 220-223.

15. Ad esempio, «constitutio institoris, censeri debet facta secundum dispositionem iuris communi et prout ius commune disponit» (Aimonis Cravettae, *Tractatus cit.*, pars prima, [arg. 7], n. 31, p. 161).

L'interesse di Aimone Cravetta verso i problemi connessi allo *ius mercatorum*⁷ è già ben percepibile nel *Tractatus de antiquitate temporis*⁸. Proprio in tale sede il giurista espone una serie di riflessioni dottrinali sul valore probatorio delle scritture private e pubbliche, soffermandosi in particolare sui *libri rationum*⁹, vale a dire sui registri o libri contabili¹⁰ di una serie di operatori: degli amministratori di beni, dei mercanti, dei soci di una *societas* di carattere commerciale. In generale il Cravetta sostiene che gli amministratori di qualunque realtà patrimoniale, si tratti di una comunità, di un monastero, di una impresa, sono tenuti a compilare i libri contabili pertinenti col massimo rigore. Affinché la registrazione abbia pieno valore di prova, anche a favore del redattore, debbono intervenire e concorrere numerosi elementi: innanzitutto ogni registrazione deve essere verosimile nel contenuto, apprezzabile secondo il senso comune delle parole e dei concetti. Tale requisito è presentato come essenziale; il Cravetta riconosce che persino un *instrumentum* notarile non vale nulla se contiene narrazione di cose inverosimili, incredibili. Inoltre occorre annotare nei libri contabili tutti i principali dati possibili, anche quelli che solitamente si omettono nella scrittura privata, cioè: la data precisa; la causa delle obbligazioni; il nome di colui a cui si consegna qualcosa; la quantità consegnata; infine chi redige il documento deve essere disposto a corroborare col giuramento le sue asserzioni affinché da simili registri nasca un'obbligazione giuridicamente vincolante, completa dei requisiti giusti. Se manca uno degli elementi appena elencati, l'annotazione nei libri contabili non ha valore probatorio¹¹.

Il Cravetta contempla anche il caso dei libri contabili compilati da tutti i soci, solidalmente, magari a turno, ora da uno, ora dall'altro, secondo le necessità del momento e della vita societaria. Nella fattispecie il giurista rileva una lacuna non lieve della *communis opinio* la quale non tratta della questione del valore di prova delle scritture compilate dai soci tutti insieme. Cravetta giunge a una soluzione del problema osservando che il libro contabile dei soci non distingue tra somme

7. Sul tema, Giovanni Cassandro, *Saggi di storia del diritto commerciale*, Napoli, ESI, 1974; Viro Piergiorgio, «Diritto commerciale nel diritto medievale e moderno», in *Digesto, Discipline privatistiche. Sezione commerciale*, IV, Torino, Utet, 1989, p. 334-340; Antonio Padoa Schioppa, *Saggi di storia del diritto commerciale*, Milano, Giuffrè, 1992; Francesco Galgano, *Lex mercatoria*, Bologna, Il Mulino, 1993; Gian Savino Pene Vidari, «Sulla classificazione del contratto di assicurazione nell'età del diritto comune», in *Rivista di storia del diritto italiano*, LXXI (1998), pp. 113-137; Id., «Sur le classement du contrat d'assurance», in *Etudes d'histoire du droit privé en souvenir de Maryse Carlini, contributions réunies par O. Vernier, M. Bottin, M. Ortolani*, Paris, Éditions La Mémoire du Droit, 2008, pp. 686-697; Id., «Aspetti iniziali ed editoriali della trattatistica mercantile ed assicurativa», in *Le matrici del diritto commerciale tra storia e tendenze evolutive, Atti del convegno, Como, 18-19 ottobre 2007*, a cura di Claudia Storti, Varese, 2009, pp. 115-134; Id., *Elementi di storia del diritto medievale e moderno*, Torino, Giappichelli, 2009, p. 117 ss.; Maura Fortunati, «La lex mercatoria nella tradizione e nella recente ricostruzione storico-giuridica», in *Sociologia del diritto*, XXXII, 2-3 (2005), pp. 29-41.

8. L'edizione di riferimento è Aimonis Cravettae, *Tractatus de antiquitate temporum*, Venetis, apud Bevilacqua, 1565.

9. Aimonis Cravettae, *Tractatus cit.*, pars prima, [arg. 7] p. 167 ss.

10. Per tutti, anche in rapporto alle dottrine del Cravetta sulla materia, cf. Maura Fortunati, *Scrittura e prova. I libri di commercio nel diritto medievale e moderno*, Roma, Fondazione Sergio Mochi Onory, 1996, passim.

11. Aimonis Cravettae, *Tractatus cit.*, pars prima, [arg. 7] nn. 36-52, pp. 164-167.

grandi o piccole perché le une e le altre sono annotate in ragione delle necessità del momento. Affinché il libro sociale abbia pieno valore probatorio è sufficiente che le registrazioni siano umanamente verosimili, probabili. Per il dotto saviglianese i libri contabili così redatti fanno piena prova senza che intervengano tutti quei requisiti che sono invece necessari per la contabilità dell'amministratore di beni in generale e di cui s'è già detto. Infatti, osserva il Cravetta, si presume che se i soci compilano i libri a turno, attraverso la loro rispettiva attività di annotazione, essi risultano approvare di volta in volta il proprio operato a vicenda, tacitamente¹².

Nella fattispecie di *libri mercatoris*, di libri di commercio, vale a dire di registri contenenti le registrazioni sia contabili sia non contabili di un mercante, il Cravetta si pronuncia, clamorosamente, contro la consuetudine mercantile per la quale questi libri hanno sempre valore probatorio a favore del redattore: dichiara che essi possono valere anche contro il mercante stesso¹³. Si tratta di una pronuncia di qualche rilevanza, giacché le esigenze di concretezza del ceto commerciale non suggestionano e non piegano minimamente Aimone. Anzi, egli sembra complicare apposta la vita professionale del mercante non tanto per spirito di contraddizione, quanto per il sospetto nei confronti del costante obiettivo di lucro caratteristico del ceto commerciale.

E' noto che sovente gli scopi perseguiti dai mercanti attraverso le operazioni di scambio, mutuo e compravendita entravano in conflitto con certe parti dello *ius commune* quali, ad esempio, le dottrine canonistiche del divieto d'usura e del prezzo equo. Il Cravetta detesta l'usura e gli usurai a causa della estrema ingiustizia di questo genere di negozi¹⁴; lo afferma vigorosamente nelle sue opere e diffida delle attività, proprio come quelle svolte dai mercanti, che, se gestite da operatori disinvolti, possono mettere in pericolo i diritti altrui. Il giurista in questo campo non parla ispirato da semplici ragioni oppositive rivolte a complicare, magari per mero garantismo, la pratica commerciale, ma da tecnico del diritto che conosce a fondo in ogni sua fibra il diritto romano civile, oltre che il diritto canonico, e vuole difendere chi potrebbe ritrovarsi danneggiato dall'eventuale comportamento sleale o disonesto dei mercanti.

Al Cravetta non importa entrare nella mentalità pratica del ceto commerciale, ceto che adopera legittimamente lo *ius mercatorum* alla stregua di uno strumento giuridico sorto, su base consuetudinaria, al fine di semplificare le operazioni del settore mercantile. Al giurista interessa il rispetto rigoroso dei principi di diritto civile, innanzitutto l'adempimento delle obbligazioni. Riconosce ovviamente le consuetudini commerciali, però le interpreta valutandole coi parametri del diritto comune e della *communis opinio*; dunque, ponendole su una specie di letto di Procuste, le scarnifica e ne restringe inevitabilmente la portata. Secondo il Cravetta le consuetudini commerciali si possono applicare in quanto siano compatibili col diritto comune e la dottrina connessa¹⁵. Egli limita, in questo caso come altrove,

12. Aimonis Cravettae, *Tractatus cit.*, pars prima, [arg. 7] nn. 55-61, pp. 168-169.

13. Aimonis Cravettae, *Tractatus cit.*, pars prima, [arg. 9] n. 26, p. 200.

14. Alberto Lupano, *Aimone Cravetta cit.*, pp. 220-223.

15. Ad esempio, «constitutio institutoris, censeris debet facta secundum dispositionem iuris communis, et prout ius commune disponit» (Aimonis Cravettae, *Tractatus cit.*, pars prima, [arg. 7], n. 31, p. 161).

l'efficacia degli usi commerciali in nome di quella *ratio scripta* dello *ius commune* intesa nella dimensione di un complesso superiore di principi di giustizia.

Nella prospettiva già seguita da Bartolo, citato appositamente, Aimone non si accontenta mai dei principi della consuetudine mercantile. Fondandosi sulla *communis opinio* sostiene che i *libri mercatorum* sono idonei a far nascere soltanto una presunzione di prova, la quale deve essere completata attraverso alcuni *adminicula* intesi come elementi di sostegno, di integrazione della prova documentaria. Questi *adminicula* sono così sintetizzabili: che il mercante agisca lealmente; che abbia compilato i libri contabili personalmente; che abbia fama di essere veritiero e probo; che la registrazione contenga la causa dell'obbligazione; che lo stesso mercante abbia riconosciuto un debito (in tale fattispecie la prova è completa perché equivale alla confessione); che il contenuto della registrazione sia verosimile; si tratta di requisito indispensabile persino nel caso di somme minime¹⁶.

Da simile rappresentazione emerge con quanta cautela il Cravetta valuti i *libri mercatorum*, da giurista inflessibile, da tecnico del diritto comune che non agisce certo per capriccio ma allo scopo di tutelare la buona fede dei terzi da frodi e malversazioni.

Si potrebbe anche affermare che il giurista, naturalmente dotato di una vena moralistica, provi in genere una sottile e malcelata diffidenza verso il mondo mercantile e nei confronti di una certa leggerezza nelle registrazioni contabili o in quelle di magazzino.

Il rigore sui principi adottato dal giurista nella propria attività professionale appare meglio che altrove proprio in questo contesto di analisi dei registri mercantili quando egli innesca una polemica di stampo antisemita e intransigente. Il Cravetta si sdegna perché, se si seguissero del tutto gli usi commerciali, secondo la dottrina citata pure da Alessandro Tartagni, il libro contabile compilato da un israelita potrebbe valere automaticamente da prova contro un cristiano¹⁷. La circostanza gli sembra inconcepibile e respinge questo argomento. Il giurista dichiara risolutamente che la *fides* di un ebreo non può essere assimilata a quella di un cristiano (forse egli ripensa a tutte le note ragioni storico-giuridiche-moraliturgiche caratteristiche dei pregiudizi, durissimi, della propria epoca nei confronti degli israeliti). Il Cravetta su certi principi non deflette mai, pur avendo difeso lealmente alcuni ebrei nella sua carriera forense e anche se, del resto, tra i suoi committenti di responsi figurano alcune persone di religione israelita.

Cravetta, era famoso per l'attaccamento al sistema interpretativo classico, ad un ordine giuridico che non ammetteva soluzioni all'infuori di quelle suggerite dal tecnicismo di stampo tradizionale. Non casualmente, un vistoso e violento attacco arrivò al Cravetta da un suo coetaneo, di indirizzo antiromanistico, quale fu

16. Aimonis Cravettae, *Tractatus* cit., pars prima, [arg. 7], pp. 160-167.

17. « Addo Alex. etiam in consi. 53 col. 1 lib. 1, ubi fortius voluit valere capitula aut privilegia, quod detur plena fides scripturis privatis aut libris hebraeorum [...] ego tamen adhuc isto casu haberem tale statutum pro iniquo, et irrationabili ac inhonesto, quod credatur iudaeo infami contra christianum » (Aimonis Cravettae, *Tractatus* cit., pars prima, [arg. 5], p. 95). A proposito delle radici dell'antisemitismo cf. « La Scho' ah tra interpretazione e memoria », *Atti del convegno internazionale di studi, Napoli, 5-9 maggio 1997*, a cura di Paolo Amodio, Romeo De Maio, Giuseppe Lissa, Napoli, Vivarium, 1999.

Charles Dumoulin¹⁸. Il giurista francese in un trattato riporta il contenuto di un *consilium* di Aimone sul cambio della moneta, particolarmente complesso e delicato, per contestare del tutto le conclusioni suggerite dal saviglianese affermando sprezzantemente che « male consuluit », « nimis aberravit »¹⁹.

Il Cravetta nel parere attaccato da Dumoulin espone il caso di vendita di un fondo con patto di riscatto avvenuta nel 1526. Il prezzo è stato pattuito in dodicimila tornesi. Però il compratore paga, all'atto dell'acquisto, seimila scudi d'oro, moneta più corrente nell'epoca della controprestazione. Nel 1540 il venditore pretende di far valere il riscatto e offre di versare la somma convenuta al momento della stipulazione del contratto, dodicimila tornesi. Ma il compratore del fondo rifiuta la proposta adducendo due motivi: sia perché vi era stata una mutazione del valore dello scudo d'oro (moneta da lui consegnata al venditore); sia perché, come sostiene il Cravetta, il riscatto può aver luogo solo se il venditore è in grado di sborsare moneta della stessa qualità e quantità di quella ricevuta, nella fattispecie seimila scudi d'oro e non dodicimila tornesi.

Il Dumoulin eccepisce che le osservazioni del Cravetta sarebbero state opportune se fossero state inserite come condizioni nel contratto originario. A giudizio del Dumoulin, la costruzione teorica del Cravetta risulta infondata e assurda, ancorata ad una tradizione giuridica formalisticamente intesa, mentre, secondo il giurista francese, l'intero problema si dovrebbe ricollegare più correttamente al dibattito sulla « *aequalitas partium* » in tema di contratto e al problema dell'usura²⁰. Si potrebbe obiettare che il contestatore francese, spostando a livello logico-dialettico la materia del contendere su un piano differente da quello in cui la collocò il Cravetta (le variazioni di valore monetario), trovi un facile appiglio che, usato opportunamente, gli consentirebbe di attaccare chiunque.

In realtà i due giuristi parlano linguaggi differenti, cioè vedono le cose in modo diverso partendo ognuno dal proprio punto di osservazione culturale, con le rispettive categorie interpretative. Il Cravetta scrive i suoi responsi allo scopo di venire incontro alle esigenze pratiche della società contemporanea, e di conseguenza fonda le proprie argomentazioni sulla scienza giuridica classica; il Dumoulin opera

18. Sulla rilevanza europea del pensiero del Dumoulin e sulla sua posizione circa la « *mutatio monetarum* », l'argomento del suo intervento a proposito del parere del Cravetta, cf. Paolo Grossi, *Ricerche sulle obbligazioni pecuniarie nel diritto comune*, Milano, Giuffrè, 1960, nota 16, p. 10; nota 90, p. 38; p. 65; p. 120 ss.; e ancora il saggio di Rodolfo Savelli, « Diritto romano e teologia riformata: Du Moulin di fronte al problema dell'interesse del denaro », in *Materiali per una storia della cultura giuridica*, XXIII (1993), pp. 292-324; Cf. anche Id., « Censura ecclesiastica e cultura politica » in *Italia tra Cinquecento e Seicento. Sesta giornata Luigi Firpo. Atti del convegno 5 marzo 1999*, a cura di Cristina Stango, Firenze, Olschki, 2001, pp. 101-154.

19. Caroli Molinèi, *Tractatus mercatorum, contractuum et usurarum, creditumque pecunia constitutorum et monetarum*, Parisiis, s. n., 1608, quaestio XC-XCVI, pp. 620-623. Le valutazioni negative sulle capacità del Cravetta di risolvere il problema sono condotte dal Dumoulin analizzando il cons. XLVII del giurista piemontese (cf. Aimonis Cravettae, *Consiliorum sive responsorum*, Francofurti ad Moenum, Apud Nicolaum Rothium, 1611, pars prima, I, cons. XLVII, p. 76). Su tutto cf. Alberto Lupano, *Aimone Cravetta* cit., pp. 292-294.

20. Paolo Grossi, *Ricerche sulle obbligazioni pecuniarie* cit., p. 131 e nota 31, p. 134, sulla posizione del Cravetta riguardo all'usura.

anch'egli per la prassi, ma in un differente contesto intellettuale e con altre argomentazioni. Sembra cioè di percepire che il francese, un po' oppositivo di natura, favorevole ad una consolidazione del *droit coutumier*, e tendenzialmente contrario all'affermazione in Francia del diritto romano, inoltre favorevole agli ugonotti, riservi aspre critiche al Cravetta nel chiaro proposito di ridimensionare, secondo il proprio giudizio, le capacità interpretative del giurista piemontese. E' verosimile intuire però che, dietro queste pesanti osservazioni si nasconda in parte il conflitto ideologico tra chi, come il Dumoulin, aveva un atteggiamento polemico verso ogni impostazione della tradizione²¹ (giuridica o religiosa che fosse²²) e un rigido conservatore, tra l'altro difensore della Chiesa romana e del *mos italicus*, quale fu Aimone. Tuttavia, il biasimo espresso dal Dumoulin resta pure significativo della notorietà dell'opera consiliare di Aimone in Francia, giacché, altrimenti, non sarebbe stata necessaria l'articolata e complessa contestazione censoria esposta dal giurista transalpino. Questa stima rimase diffusa a lungo, specialmente in area del finale, proprio laddove il giurista saviglianese aveva esercitato onoratamente la sua attività d'avvocato e di consiliatore davanti alla Cour de Parlement di Grenoble. Lo attesta una fonte particolarmente affidabile quale è la raccolta di sentenze di Guy Pape, con le annotazioni di autori successivi che a volte citano il Cravetta come autorità forte e vincente di fronte alla magistratura francese²³.

In generale si può dire che il diritto mercantile, la consuetudine diventano elementi marginali all'interno dei pareri del Cravetta. La considerazione principale del Cravetta si fissa soprattutto sul diritto romano sullo *strictum ius*, sulla *communis opinio* con cui riesce a piegare, a adattare le consuetudini mercantili, relegandole sullo sfondo, non in primo piano.

Questo atteggiamento riduttivo per lo *ius mercatorum* era caratteristico dei grandi giuristi del diritto comune: ad esempio di Bartolo. In Cravetta però c'è una fermezza dottrinale speciale nel ribadire questa posizione, per giunta in quel

21. Alcuni interessanti rilievi sulle teorie del Du Moulin provengono da René Filhol, « Du Moulin Charles », in *Dictionnaire de droit canonique*, V, Paris, Librairie Letouzey et Ané, 1953, coll. 61-65. Il giurista francese, considerato per lungo tempo un sostenitore del nominalismo monetario, viene rivalutato come un 'nominalista' moderato che sostiene che, salvo circostanze eccezionali, è da prendere in considerazione il valore estrinseco della moneta fissato dal sovrano ma in modo non arbitrario. Egli ritiene però ridicola l'opinione per cui la moneta potrebbe avere un valore reale poco differente dal valore nominale, ritenendo impossibile l'emissione di moneta di piombo, rame o di carta.

22. A proposito dell'usura è noto che il Du Moulin ebbe idee originali, ammettendo il prestito ad interesse, ma non l'usura vera e propria, fondandosi sull'interpretazione del noto passo evangelico (Luc. 6, 35) che il giurista francese analizza nel senso secondo cui Cristo non è mai considerato legislatore civile e pertanto la massima proibitiva si applica ai poveri estremi, a coloro che nulla possono restituire. La sua lotta contro le teorie di teologi e canonisti tradizionali è ben nota: René Filhol, « Du Moulin Charles », cit., col. 61 ss.

23. Ad esempio, *Guidonis Papae Iuris utriusque consultissimi et in augustissimo Senatu Gratianopolitano regii consiliarii Decisiones A. Rambaudi, F. Pisardi, Steph. Ranchini, L. Rabotti, P. Matthaei, Ferrerri, N. Bonetoni, nec non reverendi D. Ioannis a Cruce [...] annotationibus illustratae et auctae*, Lugduni, sumptibus Ioannis de Gabiano, 1619, Quaestio CCXXX, Notae, Ferrerrius, p. 250, in cui si discute su un caso di identificazione degli eredi richiamando il cons. XXII di Aimone; Quaestio CCCCLIX, Ferrerrius, p. 374, sulla distinzione tra erede universale e particolare, in cui si cita il cons. CLXII del Cravetta come fonte della soluzione giuridica (del problema relativo alla destinazione di piccole somme residue non assegnate specificamente dal testatore) sia per la Cour de Parlement di Tolosa sia in dottrina.

tempo in cui, in teoria, il diritto comune, rispetto allo *ius proprium* costituito dallo *ius mercatorum*, svolgeva una funzione prevalentemente integrativa e sussidiaria.

E' importante notare che il Cravetta, proprio nel pieno del XVI secolo, vale a dire in un'epoca di profonde trasformazioni della società e di ampliamento dei traffici e degli scambi, anche grazie alle scoperte geografiche, non pensa a soluzioni di comodo dirette a favorire i commercianti. Al contrario, giuristi contemporanei del Cravetta come Benvenuto Stracca²⁴ sono stati anche più duttili, più accomodanti nel conciliare diritto comune e diritto mercantile. Anzi Benvenuto Stracca ha rappresentato il diritto commerciale come complesso di norme distinto dal diritto civile. Lo Stracca, pur sostenendo il diritto romano comune ha spesso preferito l'applicazione degli usi commerciali e degli statuti locali perché valorizzabili come fonti più aderenti alle esigenze della vita sociale.

Non a caso proprio lo Stracca ha contestato molti responsi del Cravetta, non solo in materia mercantile, nelle sue *Annotationes*²⁵ all'opera consiliare del Cravetta.

Per il Cravetta, all'opposto di Stracca, conta in primo luogo e costantemente la rigorosa applicazione della funzione equitativa del diritto comune. Che deve essere innanzitutto una funzione di verifica, conferma e corroborazione del diritto proprio, anche di quello consuetudinario dello *ius mercatorum*, realizzata specialmente attraverso il taglio della *communis opinio doctorum* tradizionale.

24. Sullo Stracca, giurista originario di Ancona, vissuto tra il 1509 e il 1578, quasi coetaneo del Cravetta, cfr. Luigi Franchi, *Benvenuto Stracca. Giureconsulto anconitano del secolo XVI. Note bibliografiche*, Roma, Ermanno Loescher, 1888; Alessandro Lattes, « Lo Stracca giureconsulto », in *Rivista di diritto commerciale*, VII (1909), pp. 624-650; Gian Savino Pene Vidari, « Il contratto d'assicurazione in età moderna », in *Assicurazione in Italia fino all'Unità. Saggi storici in onore di Eugenio Artom*, Milano, Giuffrè, 1975, p. 193; Vito Piergiorganni, « Diritto commerciale nel diritto medievale e moderno », in *Digesto, Discipline privatistiche. Sezione commerciale*, IV, Torino, Utet, 1989, pp. 342-343; Maura Fortunati, *Scrittura e prova. I libri di commercio nel diritto medievale e moderno*, Roma, Fondazione Sergio Mochi Onory, 1996, pp. 43-44 e passim.

25. Benvenuto Straccæ, *In egregii I. C. Aymonis Cravettæ responsa Annotationes*, Venetiis, per Bartholomaeum Carampellum, 1580: cf. ad esempio p. 84, sulle questioni connesse alla perdita delle merci a causa del vettore, in connessione al parere CLXXXII di Aimone e p. 107, in riferimento al responso CCLXXV del Cravetta, sull'esibizione dei libri contabili.